

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "UMUDUFU"**

### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita l'associazione di volontariato denominata "Umudufu", che in seguito sarà denominata "l'associazione".

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e adotta come riferimento la Legge quadro del Volontariato 266/91 e la Legge Regionale del Volontariato 22/93.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione ha sede a Milano in Via delle Forze Armate 351.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città; tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, istituire sedi operative e sezioni staccate anche in altre città.

L'associazione può, inoltre, aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

### **Art. 2 – Finalità**

L'associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere una cultura di pace e di solidarietà e l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;
- sviluppare, organizzare e realizzare, in tutte le forme possibili, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più sfavorite del mondo, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa;
- promuovere progetti ed iniziative di cooperazione e solidarietà con le popolazioni più svantaggiate;
- informare, sensibilizzare, educare l'opinione pubblica ai problemi della giustizia, della povertà, della solidarietà e della pace tra i popoli, al superamento di ogni distinzione sociale, razziale, ideologica e religiosa;
- promuovere e organizzare attività sociali, culturali e solidali e realizzare interventi di aiuto e supporto per favorire il benessere della persona e della comunità, superando le condizioni di emarginazione ed esclusione, senza distinzione alcuna;

- individuare, esaminare, predisporre, finanziare, realizzare e verificare progetti e programmi di cooperazione, di sviluppo e auto-sviluppo dei popoli, fornendone i mezzi necessari, senza alcuna discriminazione di razza, di appartenenza politica, di fede religiosa;
- promuovere, studiare, realizzare, gestire per le popolazioni più sfavorite, programmi socio-sanitari integrati in accordo con le autorità locali competenti, a sostegno e/o integrazione dei settori carenti dei necessari servizi;
- intervenire con iniziative umanitarie e attuare programmi d'intervento sociale e sanitario, al fine di contrastare le condizioni di povertà, denutrizione, malattia, assenza di cure mediche e di istruzione, emarginazione;
- creare e riqualificare strutture sanitarie, scolastiche e di formazione professionale in genere, consentendo l'accesso a questi servizi ai più poveri e bisognosi;
- promuovere iniziative d'informazione e conoscenza per favorire il confronto e la collaborazione e contribuire all'inserimento degli stranieri presenti sul nostro territorio;
- promuovere lo scambio e la reciproca conoscenza tra i popoli.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- elaborazione e realizzazione di progetti di cooperazione e sviluppo con particolare attenzione per i settori dell'istruzione, dell'educazione, dell'agricoltura, della sanità e dei servizi sociali in appoggio ed in collaborazione con le missioni e le autorità locali;
- promozione, sostegno e coordinamento di progetti mirati in campo socio-sanitario, in particolare attraverso interventi di sanità di base;
- sostegno a distanza di comunità che vivono in situazione di estremo disagio e sottosviluppo;
- realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo finalizzate al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale, equità e rispetto dei diritti umani;
- promozione, realizzazione e gestione di programmi educativi, culturali ed interventi socio-economico-sanitari integrati, in accordo con le autorità locali competenti, finalizzati alla prevenzione, all'assistenza medica ed infermieristica, alla terapia ed alla riabilitazione, nonché al recupero sociale ed allo sviluppo agricolo e zootecnico così come artigianale;
- promozione e organizzazione di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani;
- sostegno economico a programmi di sviluppo e di autosufficienza per le popolazioni più sfavorite;
- instaurazione di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato e sostegno di istituzioni, aventi finalità affini, per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti fra i medesimi;
- collaborazione con le autorità nazionali dei paesi in cui opera, con le istituzioni nazionali e internazionali, operanti nello stesso territorio, con le organizzazioni sociali, nazionali ed internazionali,

L'associazione ritiene che tutti i progetti e tutte le iniziative vadano pensati con il coinvolgimento delle associazioni locali, nonché della comunità di appartenenza.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci.

L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

### **Art. 3 - Soci dell'associazione**

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante, designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Il numero dei soci è illimitato.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Ciascun socio maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti. Ciascun socio gode, inoltre, del pieno diritto di elettorato attivo e passivo per gli organi sociali.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

### **Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci**

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e di accettare senza riserve lo Statuto ed eventuali regolamenti dell'associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci, nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione (e comunque entro 60 giorni), deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci all'associazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

## **Art. 5 - Diritti e doveri dei soci**

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo. Esso è annuale, non trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio; deve essere versato almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione, attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività diretta, spontanea e gratuita;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri, validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

## **Art. 6 – Fondo comune ed Entrate**

Il fondo comune dell'associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, destinati ad incremento del fondo comune.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati ;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari, non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili, pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

## **Art. 7 - Organi sociali dell'Associazione**

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

## **Art. 8 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è organo sovrano dell'associazione stessa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'avviso di convocazione è inviato ai soci, nei termini che verranno definiti in Regolamento, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico

nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione, nel caso che il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 12.

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.

## **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti eletti tra i soci. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare altri soci, esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non di competenza dell'Assemblea dei soci;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- predisporre eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Art. 10 - Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **Art. 11 - Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

### **Art. 12 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### **Art. 13 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

### **Art. 14 - Norme di Funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.